

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

PROVINCIA DI TRENTO

Rep. n. \_\_\_\_ Atti privati

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ANDALO, CAVEDAGO, FAI DELLA PAGANELLA, MOLVENO E SPORMAGGIORE E LA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SOCIALE DI ANIMAZIONE DENOMINATO “MINI ALTOPIANO – TRIENNIO 2015 - 2017.

Tra le parti:

1. La Comunità della Paganella, in persona del Presidente pro-tempore Donata Sartori, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità in Andalo, in piazzale Paganella n. 3, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione assembleare n. 5 di data 22.01.2015, esecutiva, codice fiscale n. 96085230223;
2. Il Comune di Andalo, in persona del Sindaco pro-tempore, Paolo Catanzaro, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Andalo, piazza Centrale n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 7 di data 24.02.2015, esecutiva, codice fiscale n. 00319630224;
3. Il Comune di Cavedago, in persona del Sindaco pro-tempore Marco Clamer, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cavedago, piazza S. Lorenzo n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 7 del 23.03.2015, esecutiva, codice fiscale n. 80008770226;
4. Il Comune di Fai della Paganella, in persona del Sindaco pro-tempore Gabriele Tonidandel, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Fai della Paganella, via Villa n. 21, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 10 di data 25.03.2015, esecutiva, codice fiscale n. 00431040229;
5. Il Comune di Molveno, in persona del Sindaco pro-tempore Ruggero Franchi, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Molveno, piazza Marconi n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 13 di data 24.03.2015, esecutiva, codice fiscale n. 00149120222;
6. Il Comune di Spormaggiore, in persona del Sindaco pro-tempore Mirco Pomarolli, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Spormaggiore, piazza Fiera n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 6 di data 19.03.2015, esecutiva, codice fiscale n. 00318880226.

Premesso:

- che in data 5 giugno 2012 è stata stipulata la convenzione tra la Comunità della Paganella e i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore per lo svolgimento in forma associata e coordinata del progetto di animazione denominato “Mini Altopiano”;
- che la convenzione medesima individuava la Comunità della Paganella quale ente capofila, ai fini dell’attuazione e gestione amministrativa e finanziaria del Progetto di animazione sociale “Mini Altopiano”;
- che con la suddetta convenzione si intendeva:
  - proporre una modalità nuova e diversa di fare animazione sul territorio dell’Altopiano alla luce delle esigenze raccolte negli anni precedenti ovvero quelle di garantire il trasporto ed offrire un progetto che copra l’intera giornata;
  - sperimentare una tipologia nuova di animazione che riproduca il modello delle minicittà già attivo in diversi luoghi. La mini città è un gigantesco gioco di ruolo che si svolge in una vera città in miniatura, dove i ragazzi trovano riprodotte e inscenate le più importanti strutture di

- una città moderna, in modo che le si possa conoscere e sperimentare giocando;
- che il progetto di animazione estiva si poneva, in particolare, l'obiettivo di favorire lo sviluppo ed il potenziamento, nei bambini partecipanti, di alcune competenze che possono essere impiegate in modo trasversale su tutti gli ambiti della loro vita, quali la consapevolezza di sé, la gestione delle emozioni, il senso critico, la capacità di relazionarsi e quella di risolvere problemi, la creatività, le competenze sociali e civiche, lo spirito d'iniziativa e le competenze di base in matematica e scienza, il tutto in linea con la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);
  - che la più volte citata convenzione, di durata triennale, è scaduta in data 31.12.2014 e che i rappresentanti dei Comuni dell'Altopiano e della Comunità della Paganella, valutata la positività del progetto di animazione denominato "Mini Altopiano", hanno deciso di proseguirlo anche per il prossimo triennio, confermando la Comunità della Paganella nel ruolo di "capofila";
  - che lo schema di convenzione per la realizzazione, per il triennio 2015-2017 del progetto di animazione "Mini Altopiano", ricalcante nei contenuti quanto stabilito dall'analoga convenzione valida per il triennio precedente, è stata definita in accordo tra gli Amministratori degli Enti convenzionati.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ARTICOLO 1 – OGGETTO –

La Comunità della Paganella e i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore di seguito chiamati "Amministrazioni aderenti", si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il progetto di animazione denominato "Mini Altopiano".

#### ARTICOLO 2 – ENTE CAPOFILA –

Alla Comunità della Paganella viene attribuito il ruolo di Capofila ai fini dell'attuazione e gestione finanziaria del progetto di cui al precedente articolo e viene individuato nella Cooperativa L'Ancora di Tione il soggetto attuatore.

#### ARTICOLO 3 – OBIETTIVI –

Facendo riferimento alle otto competenze individuate dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE), gli obiettivi a cui mira il progetto, su un piano pedagogico ed educativo sono quelli di potenziare nei ragazzi partecipanti (tutti i bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo della Paganella sia delle elementari che delle medie):

- la consapevolezza di sé;
- la gestione delle emozioni;
- senso critico;
- relazioni e comunicazione efficaci;
- risolvere problemi e prendere buone decisioni;
- creatività;
- imparare ad imparare;
- competenze sociali e civiche;
- spirito di iniziativa e imprenditorialità;
- competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

#### ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ DEL PROGETTO –

Le attività inserite in questo progetto fanno riferimento al periodo estivo individuato di anno in anno dalla cabina di regia.

#### ARTICOLO 5 – REFERENTE POLITICO – ISTITUZIONALE

Il referente politico – istituzionale del progetto è l'assessore alle politiche giovanili della Comunità della Paganella.

#### ARTICOLO 6 – CABINA DI REGIA –

La cabina di regia è composta dagli assessori alle politiche giovanili dei comuni aderenti, membri di diritto, nonché dall'assessore della Comunità e dal soggetto attuatore (Cooperativa L'Ancora) .

#### ARTICOLO 7 – RAPPORTI FINANZIARI –

La Comunità provvede ad ogni adempimento amministrativo contabile necessario e predispone annualmente nelle proprie previsioni di bilancio gli stanziamenti necessari a sostenere le spese di gestione derivanti dalla presente convenzione col concorso finanziario dei Comuni aderenti. I Comuni provvedono, a loro volta, ad ogni adempimento amministrativo che sia preliminarmente necessario, compresa la predisposizione nelle proprie previsioni di bilancio di interventi per finanziare, per la quota posta a loro carico, la spesa che la Comunità dovrà annualmente affrontare compresa l'approvazione da parte loro del relativo Progetto con contestuale impegno di spesa.

La quota di compartecipazione finanziaria a carico di ciascuna singola Amministrazione aderente alla presente convenzione è ottenuta rapportando la differenza tra il costo di gestione di ciascun Progetto come predisposto dalla Cabina di regia e conseguentemente approvato da ciascuna Amministrazione aderente (detratto il contributo richiesto ai partecipanti all'attività medesima, il contributo della Comunità stessa ed eventuali contributi di altri enti), per il 50% sulla base del numero di residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed il 50% diviso in cinque a preventivo ed a consuntivo sulla base dei partecipanti.

Il presente criterio di riparto della spesa si considera valido, in assenza di specifiche modifiche in tal senso della presente convenzione, anche per i progetti relativi agli esercizi futuri.

I Comuni aderenti delegano la Comunità della Paganella, quale Ente capofila della presente convenzione, ad incassare annualmente i contributi di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

Perché i Comuni aderenti possano finanziare, ciascuno per la propria quota parte, la spesa per la realizzazione del Progetto, la Comunità, comunicherà anticipatamente, non appena noti i costi previsti del relativo progetto (nonché la misura della compartecipazione finanziaria al medesimo da parte della Comunità), la quota annuale a carico di ciascuna Amministrazione comunale e richiederà alle stesse di procedere, contestualmente all'approvazione del relativo Progetto, ai formali impegni di spesa per la quota a loro carico; sempre la Comunità richiederà poi alle Amministrazioni aderenti l'erogazione della quota annuale a loro carico; a tal fine le stesse si impegnano ciascuna a corrispondere la propria quota annuale nella misura del 50% della stessa in via anticipata entro il 15 giugno di ogni anno ed il rimanente 50% a saldo entro 20 giorni dall'avvenuta presentazione del relativo rendiconto e relazione annuale come trasmesso dall'Ente capofila.

#### ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONVENZIONE –

La presente convenzione ha durata triennale, con scadenza 31.12.2017, dando atto che per ogni annualità, dovrà essere presentato e approvato il relativo progetto "Mini Altopiano". L'eventuale proroga della convenzione è disposta con delibera dei singoli Consigli comunali.

#### ARTICOLO 9 – RECESSO –

Ciascun Comune aderente può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento a

seguito di adozione di specifica deliberazione consiliare, la quale dovrà prevedere anche il ripiano di eventuali partite debitorie a carico. L'istanza di recesso è inviata a tutti gli Enti convenzionati entro 15 giorni dall'adozione della precitata deliberazione. Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza e comunque con esclusivo riferimento al Piano di attività annuale successivo a quello già in corso.

#### ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE –

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Cabina di regia.

Qualora la soluzione in tal senso non sia possibile, si provvederà a riunire presso l'ente capofila – salvo possibilità di ricorrere al giudice amministrativo – i sindaci e gli assessori comunali competenti in materia di politiche giovanili in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, da comunicare alle proprie giunte comunali e al Tavolo di lavoro.

#### ARTICOLO 11 – SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE –

Le eventuali spese fiscali inerenti alla stipulazione della presente convenzione vengono assunte dai Comuni sottoscrittenti in base al criterio di riparto evidenziato nell'articolo 7 della presente convenzione. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici territoriali) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto mediante firma digitale.

Il Presidente della Comunità della Paganella

- *Donata Sartori* -

Il Sindaco del Comune di Andalo

- *Paolo Catanzaro* -

Il Sindaco del Comune di Cavedago

- *Marco Clamer* -

Il Sindaco del Comune di Fai della Paganella

- *Gabriele Tonidandel* -

Il Sindaco del Comune di Molveno

- *Ruggero Franchi* -

Il Sindaco del Comune di Spormaggiore

- *Mirco Pomarolli* -